

## Sezione VI

### Dell'impresa familiare <sup>(1)</sup>

#### **230-bis.** Impresa familiare <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup>

Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [\[c.c. 316\]](#).

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo [\[c.c. 74, 75, 76, 77, 78\]](#); per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice [\[disp. att. c.c. 38\]](#).

In caso di divisione ereditaria [\[c.c. 713\]](#) o di trasferimento dell'azienda [\[c.c. 2556\]](#) i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione [dell'articolo 732](#).

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme <sup>(3)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Sezione aggiunta dall'[art. 89, L. 19 maggio 1975, n. 151](#), sulla riforma del diritto di famiglia.

<sup>(2)</sup> Per l'applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l'[art. 1, comma 13, L. 20 maggio 2016, n. 76](#).

<sup>(3)</sup> Vedi l'[art. 2, L. 5 dicembre 1985, n. 730](#), per la disciplina dell'agriturismo, l'[art. 25, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346](#), di approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, l'[art. 21, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il comma 1 dell'[art. 70, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276](#), come sostituito dall'[art. 22, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito in legge, con modificazioni, con [L. 6 agosto 2008, n. 133](#).

<sup>(4)</sup> Per la possibilità di sottoscrivere con firma digitale gli atti di natura fiscale di cui al presente articolo, vedi l'[art. 36, comma 1-ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#), come modificato dall'[art. 11-bis, comma 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 dicembre 2017, n. 172](#).